



POLICY ANTIRICICLAGGIO

Luglio 2021

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 2 di 49

Aggiornamenti

Versione	Data	Argomento
001	Agosto 2011	Prima emanazione ex Disposizioni di Vigilanza su organizzazione AML
002	Dicembre 2013	Adeguamento Disposizioni di Vigilanza adeguata verifica
003	Luglio 2016	Adeguamento post Autovalutazione AML
004	Luglio 2018	Adeguamento IV direttiva (DLgs 90/2017)
005	Dicembre 2019	Adeguamento Disposizioni di Vigilanza e V direttiva (DLgs 125/20197)
006	Maggio 2021	Adeguamento Provvedimento registrazione e conservazione operazioni
007	Giugno 2021	Operatività a distanza / Adeguata verifica

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 3 di 49

Sommario

1. Premessa	4
2. Glossario e definizioni	6
3. Normativa di riferimento	8
4. Contesto di riferimento	10
5. Validità della <i>policy</i>	11
6. Organi societari posti a presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo	12
7. Funzioni di controllo poste a presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo	16
8. Gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	23
9. Obblighi di adeguata verifica della clientela	27
10. Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela	34
11. Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela	35
12. Adeguata verifica tramite terzi	38
13. Misure di prevenzione del finanziamento del terrorismo	40
14. Adempimento degli obblighi di conservazione dei dati e segnalazione statistiche antiriciclaggio	41
15. Adempimento degli obblighi di comunicazioni oggettive	42
16. Segnalazione delle operazioni sospette	43
17. Formazione del personale	44
18. Flussi informativi	45

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 4 di 49

1. Premessa

Il riciclaggio di denaro proveniente da reato e il finanziamento del terrorismo costituiscono fenomeni criminali che, per loro natura ed espansione, raggiunta in particolare negli ultimi anni, racchiudono effetti minacciosi della stabilità non solo del singolo intermediario, ma anche dell'intero sistema finanziario nazionale e internazionale.

Il Provvedimento di Banca d'Italia del 26 marzo 2019 recante "*Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*" stabilisce esplicite misure organizzative, procedurali e di controllo, nonché specifici compiti per i principali organi e funzioni aziendali, mirati ad assicurare la presenza di idonei presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, in applicazione dei principi di proporzionalità e dell'approccio basato sul rischio.

A tal fine, le Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni hanno richiesto che gli intermediari definiscano una *policy* motivata, recante le scelte che i medesimi destinatari intendono in concreto adottare con riferimento agli assetti organizzativi, procedurali e di controllo posti a presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché a garanzia del rispetto della normativa vigente in materia.

Più specificamente, le politiche di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo richiedono che gli intermediari assicurino:

- adeguate strategie, politiche, procedure e processi di identificazione, misurazione, valutazione e monitoraggio del rischio di riciclaggio, nonché misure idonee a prevenire il rischio cui sono esposti;
- una chiara definizione, ai diversi livelli, di ruoli, compiti e responsabilità, e la predisposizione di procedure per garantire l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, segnalazione delle operazioni sospette, conservazione della documentazione e delle evidenze dei rapporti e delle operazioni;
- l'istituzione di una Funzione antiriciclaggio incaricata di sovrintendere all'attività di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio;
- un'architettura delle funzioni di controllo coordinata nelle sue componenti, anche attraverso idonei flussi informativi e al contempo coerente con l'articolazione della struttura, la complessità, la dimensione aziendale, la tipologia dei servizi e prodotti offerti nonché con l'entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela;
- un'attività di controllo sul rispetto da parte del personale delle procedure interne e di tutti gli obblighi normativi, con particolare riguardo all'analisi continuativa dell'operatività della clientela, agli obblighi di comunicazione e segnalazione e alla tutela della riservatezza in materia di segnalazione delle operazioni sospette.

Il Provvedimento della Banca d'Italia del 30 luglio 2019 recante "*Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*" stabilisce che i destinatari definiscano e formalizzino, nella *policy*, procedure di adeguata verifica della clientela sufficientemente dettagliate. Nel documento devono essere

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 5 di 49

almeno indicate le specifiche misure di adeguata verifica semplificata e rafforzata da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti, nonché, in ragione del profilo di rischio, la tempistica e la frequenza dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite. Deve inoltre essere stabilita l'importanza da attribuire ai singoli fattori di rischio inerenti al paese o all'area geografica, alla luce della natura e della finalità del rapporto.

Con riferimento all'operatività a distanza, le disposizioni sull'adeguata verifica stabiliscono che nella *policy* devono essere individuati gli specifici meccanismi di cui i destinatari devono avvalersi per effettuare le ulteriori attività di riscontro sui dati acquisiti, rispetto ai dati identificativi del cliente e dell'esecutore, secondo le modalità più opportune in relazione al profilo di rischio ed illustrate le valutazioni condotte dalla Funzione antiriciclaggio sui profili di rischio che caratterizzano ciascuno di questi strumenti e sui relativi presidi di sicurezza.

CiviBank, in applicazione dell'approccio basato sul rischio, sulla base degli esiti dell'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che gli intermediari sono tenuti a svolgere con cadenza almeno annuale e in considerazione del principio di proporzionalità, ossia tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità dell'attività svolta, nonché della tipologia e della gamma dei servizi prestati, si dota di un assetto organizzativo, di procedure operative e di controllo, nonché di sistemi informativi idonei a garantire l'osservanza delle norme di legge e regolamentari in materia di riciclaggio.

Con l'adozione della presente *policy* in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo, il Consiglio di amministrazione della Banca assolve all'obbligo di dettare indirizzi e principi generali per la gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale, articolare i compiti e le responsabilità degli Organi societari nonché di illustrare e motivare le scelte organizzative e procedurali adottate sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, di adeguata verifica, di conservazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette.

Responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio sono dettagliate all'interno del "Manuale Antiriciclaggio", costituito dai seguenti documenti:

- **Manuale "Antiriciclaggio"**: il documento individua i compiti affidati in funzione dei principali obblighi normativi (adeguata verifica, controlli, registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni in Archivio Unico Informatico, segnalazioni di operazioni sospette, formazione del personale, flussi informativi a favore degli Organi societari e delle Funzioni di controllo;
- **Manuale "Segnalazione delle Operazioni Sospette"**: il documento disciplina i ruoli, le responsabilità ed i compiti dei soggetti coinvolti nel processo di segnalazione delle operazioni sospette, i flussi e le tempistiche delle attività atte a presidiare il rischio di mancata segnalazione delle operazioni a rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nonché le modalità di comunicazione.

I ruoli e le responsabilità delle Funzioni di controllo della Banca, in coerenza con quanto previsto dalla normativa di vigilanza, sono altresì riportati nel Regolamento generale sul sistema dei controlli interni di CiviBank.

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 6 di 49

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 7 di 49

2. Glossario e definizioni

Alto Dirigente - Il delegato dai soggetti apicali a seguire i rapporti con la clientela a rischio elevato

Antiriciclaggio - Misure di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose

Antiterrorismo - Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale

Aree operative - Direzioni settoriali e Funzioni operative

AUI - Archivio Unico Informatico, istituito ai sensi dell'art. 31 del Decreto antiriciclaggio

CiviBank (o la Banca) - Banca di Cividale Società Cooperativa per Azioni

CSF - Comitato di sicurezza finanziaria istituito, con decreto legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa ed all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea

Decreto antiriciclaggio - Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i.

Disposizioni in materia di adeguata verifica - Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo - Banca d'Italia (30 luglio 2019)

Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni - Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo - Banca d'Italia (26 marzo 2019)

Funzioni di controllo - Funzione antiriciclaggio e Funzione Auditing

GAFI - Gruppo di azione finanziaria internazionale

Organi societari (o Organi aziendali) - Consiglio di amministrazione, Direttore generale e Collegio sindacale

Paesi terzi - Paesi non appartenenti allo spazio economico europeo

Paesi terzi ad alto rischio - Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della Direttiva (UE) 2015/849

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 8 di 49

PEP *Persone esposte politicamente* - Persone fisiche di cui all'art. 1, comma 2, lett. dd), del Decreto antiriciclaggio

Rischi di riciclaggio / terrorismo - Rischi derivanti dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa, nonché il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa

SOS - Segnalazione di operazioni sospette

UIF - Unità di Informazione Finanziaria

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 9 di 49

3. Normativa di riferimento

La *policy* riporta in elenco l'articolato dispositivo e rappresentativo del sistema antiriciclaggio e antiterrorismo tempo per tempo vigente.

In ambito internazionale, si fa riferimento a:

- Raccomandazioni GAFI *“Standard internazionali per il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa”* e documenti connessi;
- Rapporto di mutua valutazione del GAFI sul sistema-paese Italia, 2016;
- Follow-up report sul Rapporto di mutua valutazione del GAFI sul sistema-paese Italia, 2019.

A livello comunitario, le disposizioni rilevanti includono:

- Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
- Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006
- Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche, e successive modificazioni e integrazioni;
- Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio;
- Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE;
- Relazione sulla valutazione sovranazionale dei rischi della Commissione Europea del 2017;
- Relazione sulla valutazione sovranazionale dei rischi della Commissione Europea del 2019;
- Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 18, paragrafo 4, della direttiva UE 2015/849 sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi o alle operazioni occasionali del 4 gennaio 2018;
- Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2015/847 sulle misure che i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adottare per individuare dati informativi mancanti o incompleti relativi all'ordinante o al beneficiario nonché sulle procedure che dovrebbero porre in essere per gestire un trasferimento di fondi non accompagnato dai dati informativi richiesti del 16 gennaio 2018;

	Policy Antiriciclaggio	VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021
		Pag. 10 di 49

- Opinione sull'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative da parte degli intermediari bancari e finanziari nel processo di adeguata verifica della clientela adottata dall'Autorità Bancaria Europea il 23 gennaio 2018.

Il framework di riferimento in ambito domestico comprende:

- D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231: *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”*;
- D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 90: *“Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60 e 2006/70/CE e attuazione del regolamento UE n. 2015 /847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”*;
- D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni: *“Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”*;
- D. Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125: *“Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE”*;
- Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo elaborata dal CSF – aggiornata al 2018 - e pubblicata in sintesi dal MEF, 12 giugno 2019;
- Disposizioni della Banca d'Italia del 26 marzo 2019: *“Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”*;
- Provvedimento Banca d'Italia del 30 luglio 2019 recante *“Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”*;
- Provvedimento Banca d'Italia del 3 aprile 2013 recante *“Disposizioni attuative per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'art. 37, commi 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”*, per quanto ancora applicabile;
- Delibera Banca d'Italia del 23 gennaio 2018 n. 28 in materia di *“Procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente esposte”*;
- Disposizioni Attuative UIF del 28 marzo 2019: *“Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive”*;
- Disposizioni Attuative UIF del 23 dicembre 2013: *“Provvedimento UIF per l'invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate (S.A.R.A.)”*;
- Disposizioni Attuative UIF del 4 maggio 2011: *“Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”*;
- Provvedimento Banca d'Italia del 24 agosto 2010 (su proposta UIF) recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari, Delibera n. 616;
- Provvedimento Banca d'Italia del 27 maggio 2009 (d'intesa con UIF) recante indicazioni per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, Delibera n. 357;

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 11 di 49

- Modelli, schemi di comportamenti anomali e altre comunicazioni UIF.

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 12 di 49

4. Contesto di riferimento

La *policy* si raccorda con gli obiettivi ed i principi sanciti nel Regolamento generale sul sistema dei controlli interni di CiviBank approvato dal Consiglio di amministrazione della Banca.

I ruoli e le responsabilità degli Organi societari della Banca a presidio dell'assunzione, della gestione e del controllo dei rischi sono pertanto coerenti con quelli definiti nell'ambito del sistema dei controlli interni e riguardano in particolare:

- il ruolo e le responsabilità del Consiglio di amministrazione;
- il ruolo e le responsabilità del Direttore generale;
- il ruolo e le responsabilità del Collegio sindacale.
-

Le Funzioni che svolgono un ruolo di controllo nella gestione dei rischi a supporto degli Organi sopra riportati sono, in particolare:

- le Aree operative;
- la Funzione antiriciclaggio, collocata all'interno dell'unità organizzativa Compliance & AML, il cui responsabile riveste altresì la qualifica di Responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette in forza di specifica delega attribuitagli dal Consiglio di amministrazione; e
- la Funzione Auditing.

CiviBank, in adozione al principio di proporzionalità, tenuto conto:

- che l'esercizio di autovalutazione effettuato nel 2019, a valere sulla situazione al 31 dicembre 2018, ha portato a valutare il livello di rischio residuo complessivo della Banca pari a "BASSO"¹;
- della natura e complessità dei servizi prestati e dei prodotti offerti;
- la dimensione interregionale in cui la Banca opera;

ritiene non necessaria l'istituzione di specifici presidi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, in presenza di un basso rischio residuo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, come evidenziato dai risultati dell'autovalutazione condotta, e di una dimensione aziendale connotata da un rilievo locale interregionale con contenuta complessità operativa, la Banca ha ritenuto congrua la possibilità di attribuire la responsabilità della Funzione antiriciclaggio al responsabile della Funzione compliance nonché di assegnare allo stesso la delega alla segnalazione di operazioni sospette e la qualifica di Alto dirigente ai fini descritti nel presente documento.

CiviBank è altresì dotata di un sistema di *whistleblowing* che garantisce la segnalazione di comportamenti potenzialmente illeciti rilevanti anche in materia di riciclaggio, nel rispetto della vigente normativa.

Per quanto riguarda i presidi previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*", si rinvia al Codice Etico e Modello Organizzativo 231 della Banca.

¹ La scala di valutazione del rischio residuo è quella stabilita da Banca d'Italia nella matrice illustrata nella Parte Settima delle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni: "non significativo"; "basso"; "medio"; "elevato".

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 13 di 49

5. Validità della *policy*

La *policy* è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca, sentito il Collegio sindacale, su proposta del Direttore generale ed entra in vigore a partire dal giorno della sua approvazione, salvo ove diversamente specificato.

Essa è soggetta a revisione annuale, ovvero, qualora ne ricorressero i presupposti per modifiche nella normativa di riferimento, sia primaria che secondaria, oppure per variazioni di carattere organizzativo, anche con cadenza infrannuale.

Ciascun aggiornamento del presente documento può comportare un'eventuale modifica di quanto previsto dal Manuale Antiriciclaggio. In quest'ottica il Manuale Antiriciclaggio è comunque revisionato sulla base delle modifiche intervenute nella *policy*.

La revisione della *policy* avviene, in ogni caso, con delibera del Consiglio di amministrazione della Società, su specifica proposta del Direttore generale, che ne cura altresì l'attuazione, avvalendosi del supporto e dell'assistenza della Funzione antiriciclaggio.

Tutto il personale di CiviBank, nell'ambito delle proprie attività, è tenuto al rispetto di quanto contenuto nel presente documento.

La Banca assicura la conoscenza della presente *policy* da parte di tutto il personale mediante la consegna e la messa a disposizione nella intranet aziendale o altro sistema di presa visione.

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 14 di 49

6. Organi societari posti a presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Gli Organi societari di CiviBank, specificamente individuati quali destinatari della normativa richiamata dalla presente *policy*, sono di seguito elencati e descritti nei loro compiti istituzionali e nelle relazioni tra gli stessi intercorrenti.

Le modalità operative di adempimento dei singoli incarichi previsti dalla presente *policy* sono dettagliate, ove necessario, nel Manuale Antiriciclaggio.

Nell'esercizio dei rispettivi ruoli gli Organi aziendali devono attenersi anche a quanto disciplinato nel Regolamento del Comitato rischi, a cui si rimanda per ogni dettaglio.

6.1 Consiglio di amministrazione

La tutela della Banca dai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è in primo luogo garantita dal ruolo svolto dal Consiglio di amministrazione, che, in qualità di organo con funzione di supervisione strategica di CiviBank, ha il compito preliminare di approvare e riesaminare periodicamente gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il Consiglio di amministrazione:

- approva la *policy* che illustra e motiva le scelte compiute sui profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica, conservazione dei dati e segnalazione di operazioni sospette, in coerenza con il principio di proporzionalità e con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio;
- approva le linee di indirizzo di un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo;
- approva, nell'ambito della *policy*, i principi per la gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio";
- approva l'istituzione della Funzione antiriciclaggio individuandone compiti e responsabilità nonché modalità di coordinamento e di collaborazione con le altre Funzioni di controllo. In dettaglio, il Consiglio esamina e discute la proposta motivata predisposta dal Direttore generale in merito alla istituzione della Funzione e all'esclusione che l'eventuale cumulo di altre funzioni (ad esempio, di segnalazione di operazioni sospette) possa pregiudicare, in relazione alla tipologia dei rischi di riciclaggio che la funzione è chiamata in concreto a gestire, l'autonomia, l'indipendenza e l'efficacia delle attività della Funzione stessa, nonché tutte le modifiche organizzative che verranno tempo per tempo apportate alla Funzione stessa, e le approva con deliberazione espressa;
- nomina e revoca il Responsabile SOS e il Responsabile antiriciclaggio, sentito il Collegio sindacale. In particolare, il Consiglio acquisisce la proposta motivata del Direttore generale in merito alla nomina o revoca del Responsabile SOS e del Responsabile antiriciclaggio e ne valuta le motivazioni. Il Consiglio acquisisce anche il parere del Collegio sindacale e fornisce adeguata motivazione nel caso in cui non intenda conformarsi a detto parere;
- assicura che i compiti e le responsabilità in materia antiriciclaggio siano allocati in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 15 di 49

e fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate. Assicura che sia approntato un sistema di flussi informativi adeguato, completo e tempestivo verso gli Organi societari e tra le Funzioni di controllo;

- assicura la tutela della riservatezza nell'ambito della procedura di segnalazione di operazioni sospette;
- con cadenza almeno annuale, esamina le relazioni relative all'attività svolta dal Responsabile antiriciclaggio e dal Responsabile della Funzione Auditing, con riferimento ai profili antiriciclaggio, nonché il documento sui risultati dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio;
- assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza e promuove l'adozione di idonee misure correttive, delle quali valuta l'efficacia;
- valuta i rischi conseguenti ai rapporti continuativi in capo alla Società ed alla clientela che coinvolgono paesi terzi associati a più elevati rischi di riciclaggio, individuando i presidi per attenuarli, di cui monitora l'efficacia;
- attraverso la *policy*, assicura il pieno accesso alle informazioni detenute dalla Società in favore del Responsabile SOS, del Responsabile antiriciclaggio e del Responsabile della Funzione Auditing.

6.2 Direttore generale

Il Direttore generale ha il compito di attuare e rendere operativi gli indirizzi strategici e le politiche di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo definiti dal Consiglio di amministrazione della Banca.

Il Direttore generale è altresì responsabile dell'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'efficacia dell'organizzazione e del sistema dei controlli antiriciclaggio, ivi compresi quelli correttivi emersi su istanza delle Funzioni di controllo. In particolare ha il compito di definire e curare l'attuazione di un sistema di controlli interni funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo, in coerenza con gli esiti dell'esercizio di autovalutazione dei rischi.

Nella predisposizione delle procedure operative tiene conto delle indicazioni e delle linee guida emanate dalle autorità competenti e dagli organismi internazionali.

Il Direttore generale:

- definisce con il supporto della Funzione antiriciclaggio la presente *policy* antiriciclaggio e antiterrorismo, che sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione, e ne cura l'attuazione. Una volta approvata la *policy*, Il Direttore generale ne ordina la diffusione a tutti i dipendenti e collaboratori e assicura che la Funzione antiriciclaggio dia ad essa concreta attuazione;
- definisce e cura l'attuazione di procedure informative volte ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli organi incaricati di Funzioni di controllo;
- definisce e cura l'attuazione delle procedure di gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio", in coerenza con i principi fissati dal Consiglio di amministrazione;

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 16 di 49

- assicura che le procedure operative e i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti e delle informazioni e vigila, con il supporto della Funzione antiriciclaggio e della Funzione Auditing, sull'efficacia dei presidi approntati;
- stabilisce i programmi di addestramento e formazione del personale sugli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio, assicurando che gli stessi rivestano carattere di continuità e sistematicità e tengano conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure predisposte dalla Società. Al fine di sensibilizzare l'intera struttura della Banca, il Direttore generale approva annualmente i programmi di formazione del personale dipendente e dei collaboratori, la redazione dei quali è affidata alla Funzione antiriciclaggio in collaborazione con la Direzione Risorse Umane;
- stabilisce gli strumenti idonei a consentire la verifica dell'attività svolta dal personale in modo da rilevare eventuali anomalie che emergano, segnatamente, nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni indirizzate alle strutture aziendali nonché nei rapporti del personale con la clientela;
- assicura, nei casi di operatività a distanza (es., effettuata attraverso canali digitali), l'adozione di specifiche procedure informatiche per il rispetto della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento all'individuazione automatica di operazioni anomale;
- in materia di segnalazione di operazioni sospette, con il supporto della Funzione antiriciclaggio che la predispone materialmente, definisce e cura l'attuazione di una procedura che sia adeguata alle specificità dell'attività, alle dimensioni e alle complessità della Società, secondo il principio di proporzionalità e l'approccio basato sul rischio. Assicura pertanto che la procedura in esame sia in grado di garantire certezza di riferimento, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura, il pieno utilizzo delle informazioni rilevanti e la ricostruibilità dell'iter valutativo. Adotta, inoltre, misure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di riservatezza della procedura di segnalazione nonché strumenti, anche informatici, per la rilevazione delle operazioni anomale;
- definisce e cura l'attuazione di iniziative e delle procedure necessarie per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previste dalla normativa antiriciclaggio;
- riceve i flussi informativi previsti dalla presente *policy* e, ove necessario per garantire un adeguato presidio del rischio di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, promuove l'adozione di idonee misure correttive delle quali ne valuta l'efficacia;
- propone la nomina o la revoca al Consiglio di amministrazione del Responsabile SOS e del Responsabile antiriciclaggio, opportunamente motivata.

6.3 Collegio sindacale

Il Collegio sindacale di CiviBank vigila:

- sull'osservanza dell'articolato normativo vigente;
- sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei sistemi di controllo antiriciclaggio.

Nel quadro delle responsabilità sopra descritte, il Collegio sindacale:

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 17 di 49

- valuta l'idoneità delle procedure di adeguata verifica della clientela, di conservazione delle informazioni e di segnalazione delle operazioni sospette;
- analizza i motivi delle carenze, delle anomalie e irregolarità riscontrate e promuove l'adozione delle opportune misure correttive;
- monitora lo stato di attuazione delle eventuali misure correttive scaturite all'esito dell'esercizio di autovalutazione o delle attività delle Funzioni di controllo, avvalendosi dei report da queste predisposti.

Esso è sentito dal Consiglio di amministrazione:

- con riferimento alla definizione dell'architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, e, in particolare, in occasione dell'approvazione e dell'aggiornamento della *policy*;
- in merito alla nomina ed alla revoca del Responsabile antiriciclaggio e del Responsabile SOS. I Sindaci, ai sensi dell'art. 46 del Decreto antiriciclaggio, comunicano senza ritardo alla Banca d'Italia tutti i fatti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni che possano integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge applicabili e delle relative disposizioni attuative.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il Collegio sindacale si avvale delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e utilizza i flussi informativi provenienti dagli altri Organi societari, dal Responsabile antiriciclaggio e dal Responsabile della Funzione Auditing.

Il Collegio sindacale della Banca ricopre anche l'incarico di Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 18 di 49

7. Funzioni di controllo poste a presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Le Funzioni della Banca poste a presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sono di seguito elencate e descritte nei loro compiti e nelle relazioni tra gli stessi intercorrenti.

Le modalità operative di adempimento dei singoli incarichi previsti dalla presente *policy* sono dettagliate nel Manuale Antiriciclaggio.

Nell'esercizio dei rispettivi ruoli le Funzioni di controllo devono attenersi anche a quanto disciplinato nel Regolamento del Comitato Rischi, a cui si rimanda per ogni dettaglio.

7.1 Direzioni settoriali e Funzioni operative

Le Aree operative costituiscono la prima linea del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di CiviBank. Nel corso dell'operatività giornaliera le Aree operative sono chiamate ad identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale, in conformità con il processo di gestione dei rischi.

Tutti i dipendenti delle Aree operative, nell'ambito delle mansioni a cui sono assegnati, sono tenuti a conoscere e uniformarsi alla normativa interna emanata dalla Banca.

Allorché i dipendenti, nell'espletamento delle proprie attività, rilevino che i processi operativi non siano aderenti alle norme di riferimento o i presidi adottati non siano efficaci al fine di prevenire il coinvolgimento, anche inconsapevole, della Società in operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, devono darne tempestiva comunicazione al proprio Responsabile gerarchico, che provvederà a informare la funzione Antiriciclaggio per le valutazioni di competenza.

Alle Aree operative, c.d. "primo livello di controllo" compete:

- lo svolgimento delle fasi loro assegnate del processo di adeguata verifica della clientela, sviluppando la conoscenza delle medesime ed assicurando un monitoraggio continuo nel corso del rapporto, in funzione del rischio ad esso sotteso;
- lo svolgimento delle fasi loro assegnate del processo di adeguata verifica rafforzata, nei casi previsti dalla presente *policy* e dal Manuale Antiriciclaggio;
- lo svolgimento di controlli di primo livello posti a presidio della corretta alimentazione dell'AUI;
- la segnalazione, attraverso i canali dedicati, delle possibili violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (c.d. *whistleblowing*);
- la comunicazione ai soggetti competenti delle eventuali violazioni alle disposizioni in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore e di divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- l'onere di segnalare tempestivamente, ove possibile prima di compiere l'operazione, eventuali operazioni sospette, secondo le procedure e le modalità definite internamente,

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 19 di 49

allorché sappiano sospettare o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che sia stata compiuta, sia in corso o sia tentata un'operazione di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

- la collaborazione attiva con la Funzione Antiriciclaggio, in particolare fornendo risposte tempestive ed esaurienti alle eventuali richieste di informazioni e approfondimenti.

A ciascun Responsabile è attribuita la responsabilità complessiva della conformità e dell'efficace funzionamento dei presidi di primo livello all'interno della propria Area.

A tal riguardo, la Banca fornisce al personale strumenti operativi e procedure, anche informatiche, in grado di assisterlo nei relativi adempimenti ai fini antiriciclaggio e appronta specifici programmi di formazione e aggiornamento professionale permanenti, affinché il personale abbia adeguata conoscenza della normativa di riferimento e delle connesse responsabilità e sia in grado di utilizzare consapevolmente strumenti e procedure di ausilio nell'esecuzione degli adempimenti.

7.2 Funzione antiriciclaggio

La responsabilità della Funzione Antiriciclaggio è assegnata al Responsabile della Funzione Compliance.

Tale soluzione organizzativa, già esistente prima della adozione della presente *policy*, è stata confermata congrua alla luce del principio di proporzionalità.

Il Responsabile antiriciclaggio riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione, al Direttore generale e al Collegio sindacale.

Per l'esecuzione delle attività di competenza il Responsabile antiriciclaggio si avvale degli addetti antiriciclaggio, a suo diretto riporto. I diversi compiti in cui si articola l'attività della Funzione possono inoltre essere assegnati a distinte strutture all'interno della Società, purché la gestione del rischio sia ricondotta sotto il coordinamento e la supervisione del Responsabile della Funzione antiriciclaggio.

La Funzione antiriciclaggio è la funzione deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio. Verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme antiriciclaggio.

La Funzione antiriciclaggio dev'essere indipendente e ne va garantita una dotazione di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere, attivabili anche in autonomia.

Il Responsabile antiriciclaggio è nominato e revocato, con delibera motivata del Consiglio di amministrazione della Banca, sentito il Collegio sindacale, ed è una persona fisica in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità.

Tale Funzione, che ha accesso a tutte le attività dell'impresa, a tutte le banche dati contenenti informazioni utili all'espletamento dei propri compiti, nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti, è incaricata di effettuare attività di indirizzo, supporto e

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 20 di 49

soluzione delle problematiche inerenti la materia in esame secondo le modalità individuate dai Manuali antiriciclaggio. Per l'effettuazione delle verifiche di propria competenza, alla Funzione sono attribuite risorse adeguate per numero e competenze, anche mediante la delega di specifici compiti di verifica ad altri Uffici/Funzioni della Banca, sotto il coordinamento della Funzione e ferma restando la sua responsabilità.

I compiti demandati alla Funzione antiriciclaggio sono i seguenti:

- identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne. La Funzione individua le novità normative e compie un'analisi del loro impatto organizzativo; nei casi in cui si debba procedere alla modifica della *policy* lo comunica al Direttore generale illustrando le modifiche da apportare al documento;
- collaborare, supportando i competenti Organi societari, alla definizione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio. In particolare, la Funzione supporta il Direttore generale in merito all'assetto dei controlli per i profili di competenza, indicando le soluzioni organizzative e procedurali che ritiene più appropriate per gestire il rischio di riciclaggio;
- redigere e trasmettere al Direttore generale e al Consiglio di Amministrazione il Manuale Antiriciclaggio. La Funzione aggiorna costantemente il documento, seguendo il medesimo iter e lo rende disponibile e facilmente accessibile a tutti i dipendenti e collaboratori;
- verificare nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure e proporre le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio. La Funzione realizza, anche attraverso l'esercizio di autovalutazione, la manutenzione del processo e delle procedure di gestione del rischio di riciclaggio. In particolare la Funzione deve porre particolare attenzione ai seguenti aspetti:
 - i. adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione e conservazione dei dati, nonché dei sistemi di individuazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette;
 - ii. efficace rilevazione delle altre situazioni oggetto di obbligo di comunicazione nonché appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa.

Le verifiche sono oggetto di pianificazione con cadenza almeno annuale. Il piano delle verifiche è predisposto in coerenza con le risultanze dell'esercizio di autovalutazione e con le valutazioni eventualmente effettuate dalla Funzione stessa con riferimento alla esposizione al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo delle diverse aree di business o dei connessi processi operativi, in attuazione del principio dell'approccio basato sul rischio. La Funzione antiriciclaggio può effettuare verifiche in loco su base campionaria con riferimento alle aree di verifica di propria competenza, in raccordo con la Funzione Auditing;
- condurre verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela;
- collaborare alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio. La Funzione presta il proprio supporto al Direttore generale predisponendo la *policy*, il Manuale Antiriciclaggio e i relativi aggiornamenti che tempo per tempo si rendono necessari e sottoponendoli per l'approvazione o per presa visione ai competenti Organi societari;

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 21 di 49

- condurre, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate, l'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio a cui è esposta la Società. La Funzione elabora ed aggiorna i fattori di rischio in raccordo con le altre funzioni che segnalano, per i profili di rispettiva competenza, l'emersione di anomalie o di eventi operativi che possono rilevare anche ai fini del riciclaggio. I risultati di tale esercizio sono inclusi nella relazione periodica trasmessa agli Organi societari;
- prestare supporto e assistenza agli Organi societari. La Funzione, in aggiunta alla predisposizione dei documenti citati nella presente *policy* avvalendosi delle competenti strutture della Società, fornisce assistenza e supporto nel continuo al fine di garantire che il rischio di riciclaggio sia adeguatamente presidiato. A tali fini la Funzione può avvalersi di consulenti esterni e terzi per ottenere supporto e assistenza e viene dotata di un budget dedicato;
- valutare in via preventiva il rischio di riciclaggio connesso all'offerta di prodotti e servizi nuovi. La Funzione viene interessata in via sistematica dell'avvio di progetti finalizzati alla prestazione e all'offerta al pubblico di prodotti e servizi nuovi, anticipatamente rispetto alla loro finalizzazione e in modo tale da poter valutare la sussistenza del rischio di riciclaggio e suggerire l'adozione di adeguati presidi a mitigazione e gestione del rischio stesso;
- valutare l'affidabilità ed i profili di rischio connessi ai meccanismi di riscontro, ulteriori rispetto a quelli utilizzati in caso di identificazione alla presenza fisica del cliente, ai quali si deve far ricorso in caso di operatività a distanza;
- curare la predisposizione e l'aggiornamento delle liste dei paesi e delle aree ad alto rischio nonché l'adeguata diffusione nei confronti delle strutture aziendali competenti affinché siano recepite nelle procedure operative e nei sistemi informativi;
- verificare l'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette. La Funzione, avvalendosi se necessario anche di assistenza specialistica in sistemi IT, effettua analisi e verifiche in merito alle modalità con cui gli uffici preposti acquisiscono, registrano e conservano i dati di adeguata verifica. La Funzione con le stesse modalità verifica altresì il corretto funzionamento dei sistemi automatici di individuazione delle anomalie che possono richiedere l'invio di SOS alla UIF;
- trasmettere mensilmente alla UIF i dati aggregati concernenti l'operatività complessiva del destinatario. La Funzione cura l'invio delle segnalazioni SARA alla UIF nei termini previsti e si assicura che il contenuto delle estrazioni venga predisposto conformemente agli standard tecnici previsti facendosi, a tal fine, rilasciare un'attestazione da parte del fornitore dei servizi informatici;
- trasmettere alla UIF, sulla base delle istruzioni dalla stessa emanate, le comunicazioni oggettive concernenti operazioni a rischio di riciclaggio;
- curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale. La Funzione predispone, in collaborazione con la Direzione Risorse Umane, un piano annuale di formazione in materia di antiriciclaggio e verifica, insieme allo stesso, che tutti i dipendenti abbiano positivamente concluso le attività di formazione;
- presentare, almeno una volta l'anno, al Consiglio di amministrazione, al Direttore generale e al Collegio sindacale una relazione sulle iniziative adottate, sulle disfunzioni accertate e sulle

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 22 di 49

relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale. Nella relazione confluiscono anche i risultati dell'esercizio di autovalutazione. La Relazione è altresì trasmessa alla Banca d'Italia entro il 30 aprile di ogni anno;

- informare tempestivamente gli Organi societari di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti. La Funzione è tenuta a segnalare ogni situazione di possibile non conformità alla normativa all'interno della propria relazione annuale. Periodicamente, anche nell'ottica di consentire al Consiglio di amministrazione, al Direttore generale e al Collegio sindacale l'esercizio della prerogativa di promuovere e/o monitorare l'adozione di misure correttive valutandone l'efficacia, la Funzione relaziona il Consiglio medesimo sullo stato di attuazione delle eventuali azioni di rimedio consigliate all'esito delle proprie attività. Nel caso in cui ravvisi violazioni o carenze che richiedono una trattazione immediata ne dà immediata comunicazione al Direttore generale e alle altre Funzioni di controllo, indicando le misure correttive da adottare e monitorandone la tempestiva realizzazione. Nei casi di maggior rilievo che possono tradursi in violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge applicabili e delle relative disposizioni attuative e/o in violazioni eventualmente sanzionabili, la Funzione informa immediatamente il Direttore generale, il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e le altre Funzioni di controllo e indica le misure correttive da adottare. In questo caso, la Funzione assicura il proprio supporto nell'adozione delle azioni di miglioramento e ne coordina la puntuale realizzazione verificandone gli esiti e riferendo agli Organi societari in merito;
- predisporre i flussi informativi diretti agli Organi societari, alle Funzioni di controllo e previsti nella presente *policy* e nel Manuale Antiriciclaggio;
- collaborare con le altre funzioni aziendali per sviluppare le proprie metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e l'operatività aziendale.

CiviBank può altresì avvalersi di fornitori di servizi per lo svolgimento di attività connesse agli adempimenti di adeguata verifica meramente esecutive e di supporto amministrativo ed operativo, nei limiti delle indicazioni fornite dalla Banca stessa.

7.3 Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette

Il Responsabile SOS è nominato e revocato dal Consiglio di amministrazione della Società, sentito il Collegio sindacale.

Il Responsabile SOS deve essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità e deve svolgere la propria attività con autonomia di giudizio e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto antiriciclaggio, anche nei confronti degli esponenti e delle altre funzioni aziendali. Lo stesso non ha responsabilità dirette in aree operative né è gerarchicamente dipendente da soggetti appartenenti a queste aree.

Il ruolo del Responsabile SOS è adeguatamente formalizzato e reso noto all'interno della struttura e presso la rete distributiva. La nomina e la revoca del medesimo responsabile sono comunicate tempestivamente alla UIF.

La Società, anche alla luce del principio di proporzionalità, ha valutato di confermare la validità della soluzione organizzativa secondo la quale la delega in materia è assegnata al Responsabile

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 23 di 49

della Funzione antiriciclaggio, valutando tale figura idonea a garantire la ricorrenza dei requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità sopra ricordati.

Il Responsabile SOS provvede a:

- valutare, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette comunicate dalla Funzione antiriciclaggio o da altra struttura competente alla gestione concreta dei rapporti con la clientela nonché quelle di cui sia altrimenti venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività;
- trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell'operazione;
- mantenere evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura, anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF;
- svolgere un ruolo di interlocuzione con la UIF e, con il supporto della Funzione antiriciclaggio, rispondere tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimenti provenienti dalla stessa Unità;
- comunicare, con le dovute modalità a garanzia della riservatezza, l'esito della propria valutazione al soggetto segnalante di primo livello nonché alle strutture competenti per l'attribuzione o l'aggiornamento dei profili di rischio dei clienti.

Per garantire la tempestività e l'eshaustività della propria valutazione, il Responsabile SOS si avvale in primo luogo della Funzione antiriciclaggio e delle altre strutture che coadiuvano la stessa, mediante la ricezione di idonei flussi informativi.

Il Responsabile SOS ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli Organi societari e alle strutture a vario titolo coinvolte nella gestione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Esso utilizza inoltre elementi desumibili da fonti informative liberamente accessibili.

Il Responsabile SOS, nello svolgimento di dette funzioni, è tenuto a conoscere e applicare con rigore ed efficacia istruzioni, schemi e indicatori emanati dalla UIF.

Periodicamente, anche nell'ottica di consentire al Consiglio di amministrazione, al Direttore generale e al Collegio sindacale di valutare l'efficacia della collaborazione attiva nei confronti delle Autorità, la Funzione relaziona il Consiglio sulle SOS effettuate, illustrando in forma anonima sia per proteggere l'identità del segnalante sia per ragioni di riservatezza, le motivazioni alla base delle SOS effettuate. Il Responsabile SOS riporta altresì gli esiti delle attività di contatto con le Autorità.

Ferma la tutela della riservatezza dell'identità dei soggetti che prendono parte alla procedura di segnalazione delle operazioni, il Responsabile SOS fornisce, anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative, informazioni sui nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazioni sospette ai responsabili delle strutture competenti, stante la particolare pregnanza che tale informazione può rivestire in sede di apertura di nuovi rapporti contrattuali ovvero di valutazione dell'operatività della clientela già in essere.

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 24 di 49

7.4 Funzione Auditing

La Funzione Auditing di CiviBank svolge le proprie funzioni in conformità alla vigente normativa di Vigilanza e alle previsioni della regolamentazione interna. In merito agli obblighi posti dal Decreto antiriciclaggio, la Funzione Auditing verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento, nonché vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

La Funzione Auditing, attraverso controlli sistematici anche di tipo ispettivo, verifica:

- il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto che nello svilupparsi nel tempo della relazione;
- l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e dei documenti, secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo;
- l'effettivo grado di coinvolgimento del personale dipendente e dei collaboratori nell'attuazione dell'obbligo di comunicazione e segnalazione delle operazioni sospette;
- l'adeguatezza e l'efficacia della Funzione antiriciclaggio.

A tali fini, la Funzione Auditing effettua verifiche volte a riscontrare eventuali carenze in materia di antiriciclaggio, valutando altresì l'avvenuta adozione degli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità individuate, nonché la loro idoneità a evitare analoghe situazioni nel futuro. Svolge interventi di *follow up* per assicurare l'avvenuta adozione degli interventi correttivi e della loro idoneità a evitare analoghe situazioni.

Tali attività sono oggetto di pianificazione per consentire che tutte le strutture coinvolte siano sottoposte a verifica in un congruo arco temporale e che le iniziative siano più frequenti nei confronti delle strutture maggiormente esposte ai rischi di riciclaggio nonché con riferimento ai rapporti con profilo di rischio alto.

Nel caso in cui, nell'ambito delle proprie verifiche in materia antiriciclaggio e antiterrorismo, ravvisi violazioni o carenze che richiedono una trattazione immediata ne dà immediata comunicazione al Direttore generale e alle altre Funzioni di controllo, indicando le misure correttive da adottare e monitorandone la tempestiva realizzazione.

Nei casi di maggior rilievo che possono tradursi in violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge applicabili e delle relative disposizioni attuative e/o in violazioni eventualmente sanzionabili, la Funzione Auditing informa immediatamente il Direttore generale, il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale e indica le misure correttive da adottare. In questo caso, la Funzione Auditing assicura il proprio supporto nell'adozione delle azioni di miglioramento e ne coordina la puntuale realizzazione verificandone gli esiti e riferendo agli Organi societari in merito.

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 25 di 49

8. Gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

La Banca, in attuazione del principio dell'approccio basato sul rischio e nell'ottica di prevenire i principali rischi che sono stati individuati con riferimento a potenziali fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ha scelto di attenersi ai principi generali di seguito descritti.

L'identificazione e la valutazione periodica del livello di rischio a cui la Società è esposta, dei presidi esistenti e delle correlate vulnerabilità nonché del rischio residuo, risultante dalla combinazione dei primi due fattori, costituisce la premessa logica delle politiche di gestione del rischio e risulta funzionale alla definizione dell'architettura dei controlli da portare all'approvazione degli Organi societari.

Il compito di valutare, con cadenza almeno annuale, mediante attività di *risk assessment* (cd. esercizio di autovalutazione), l'idoneità del complessivo impianto organizzativo ed operativo di CiviBank ai fini della mitigazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è demandato alla responsabilità della Funzione antiriciclaggio.

La metodologia per l'effettuazione dell'esercizio di autovalutazione è descritta analiticamente nel "Manuale Antiriciclaggio".

All'esito dell'esercizio di autovalutazione, la Funzione antiriciclaggio sottopone i risultati della stessa, unitamente agli interventi correttivi individuati a fronte delle criticità rilevate e alla proposta di adozione di opportune misure ulteriori di prevenzione e mitigazione del rischio di riciclaggio, al Consiglio di amministrazione, al Direttore generale e al Collegio sindacale per gli adempimenti di propria competenza.

In seguito all'esercizio di autovalutazione effettuato con riferimento all'esercizio 2018 ed alle ulteriori analisi effettuate in seguito alla stessa, si sintetizzano nel presente documento i principali criteri e presidi posti a tutela del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

8.1 Sistema dei controlli interni in materia di adeguata verifica

La Banca assicura la tutela dell'obbligo in esame mediante presidi di tipo:

- **normativo**: le disposizioni internamente emanate dalla Società che richiamano le singole unità operative cui compete la gestione del rapporto con la clientela alla raccolta completa, corretta e tempestiva di tutti i dati e le informazioni richieste dal Decreto antiriciclaggio per l'identificazione, la conservazione nell'AUI e la determinazione del profilo di rischio del singolo cliente;
- **informatico**: la Società adotta apposite procedure informatiche volte a valutare l'operato delle strutture interne in tale ambito, nonché a determinare il punteggio di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e la classificazione in apposite fasce di rischio della clientela, anche mediante la consultazione di basi dati recanti, ad esempio, i nominativi di PEP ovvero di persone fisiche e persone non fisiche elencati nelle liste antiterrorismo emanate dall'Unione Europea e dagli altri Organismi internazionali;
- **organizzativo**: per la clientela classificata ad alto rischio, la Società ha individuato specifici iter approvativi in fase di apertura dei relativi rapporti continuativi, che garantiscono la non

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 26 di 49

instaurazione del rapporto o l'interruzione dello stesso in caso di sopravvenuto aumento del rischio, mediante determinazione dell'Alto Dirigente. Nell'ottica di una valutazione organica della clientela, le misure organizzative emanate dalla Banca garantiscono, in favore della Funzione antiriciclaggio e del Responsabile SOS, il pieno accesso all'intero patrimonio informativo detenuto dalle varie strutture di CiviBank.

I sistemi valutativi e i processi decisionali adottati dalla Banca assicurano coerenza di comportamento e tracciabilità delle verifiche svolte e delle valutazioni effettuate, anche per dimostrare che le specifiche misure assunte sono adeguate rispetto ai rischi rilevati in concreto.

8.2 Gestione del rischio: criteri generali

In via generale, la Banca:

- calibra l'intensità e la frequenza dell'adeguata verifica secondo un approccio basato sul rischio (c.d. *risk based approach*) e, in nessun caso, omette di effettuare verifiche anche laddove alla luce del basso profilo di rischio del cliente si renda possibile applicare misure semplificate di adeguata verifica;
- si dota di strumenti di profilatura della clientela che permettono di identificarne correttamente il profilo di rischio e di cogliere tempestivamente anomalie andamentali rilevanti ai fini del rispetto della normativa in materia di contrasto al riciclaggio e al terrorismo;
- per valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, fa riferimento:
 - i. alle caratteristiche del cliente, del titolare effettivo e, ove rilevante, dell'esecutore. Valuta con estrema attenzione l'ambito di attività, le caratteristiche, il paese o l'area geografica della sede o della residenza o del domicilio o dai quali provengono i fondi, la localizzazione dell'attività svolta e i paesi con i quali sono presenti collegamenti significativi, il comportamento tenuto al momento dell'apertura del rapporto continuativo ovvero del compimento di operazioni, le finalità della costituzione di un soggetto persona non fisica così come gli scopi che persegue, le modalità con cui opera per raggiungerli e la forma giuridica adottata;
 - ii. alle specificità dell'operazione o del rapporto continuativo. Valuta con estrema attenzione la trasparenza e la complessità del prodotto e del servizio offerto, i canali attraverso i quali sono distribuiti, il coinvolgimento di una pluralità di parti o di paesi, la presenza di nuove tecnologie o di nuovi metodi di pagamento, l'utilizzo di contante e se consentano operazioni di importo elevato. Valuta la ragionevolezza dell'operazione o del rapporto continuativo in funzione all'attività svolta e al complessivo profilo economico tenendo in considerazione tutte le informazioni disponibili, la natura e lo scopo ed effettuando valutazioni comparative con l'operatività di soggetti con similari caratteristiche;
 - iii. agli indicatori di anomalia e alle comunicazioni in materia di prevenzione del finanziamento del terrorismo pubblicate dalla UIF;
 - iv. ad ogni altra fonte e documento utile, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: GAFI, FMI, OCSE, Commissione Europea, CSF, Autorità di Vigilanza/UIF, Autorità Investigative e giudiziarie, Istituti di statistica e fonti giornalistiche autorevoli;

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 27 di 49

- valuta con estrema attenzione tutti i casi nei quali l'operatività si svolge in paesi terzi ad alto rischio, assicurando che i propri servizi in tali paesi, laddove prestati, siano svolti solo in presenza di robusti presidi;
- non intrattiene rapporti o relazioni con banche di comodo (c.d. "shell bank") o con istituti analoghi e, comunque, valuta eventuali profili di anomalia anche relativamente agli intermediari con cui collabora;
- rifiuta di instaurare o proseguire rapporti che coinvolgano a qualunque titolo soggetti inseriti nelle liste antiterrorismo.

8.3 Profilatura della clientela sotto il profilo del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

La valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo associato al cliente rileva sia in una fase iniziale, per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica, sia per tutta la durata del rapporto con il cliente.

Ad ogni cliente la Banca attribuisce un profilo di rischio sulla base dei seguenti elementi/eventi di rischio, ponderati in funzione della loro importanza relativa:

- caratteristiche del cliente;
- comportamento del cliente;
- forma giuridica e/o assetto proprietario;
- tipologia di attività svolta e interessi economici (ove rilevante, anche quella esercitata in passato);
- aree geografiche di riferimento;
- tipologia di rapporto;
- principale finalità del rapporto;
- indicazioni connesse alla rete di relazioni personali e professionali del cliente, in particolare quelle con esecutore e/o titolare effettivo;
- ammontare e frequenza delle operazioni poste in essere;
- tipologia di operatività e operatività attesa;
- coerenza, congruenza dell'operatività rispetto all'attività svolta;
- riscontro nelle liste certificate: Terroristi, PEP e o soggetto che ricopre cariche pubbliche non PEP ad alto rischio corruzione, compresi i familiari e le persone che con loro intrattengono stretti legami, Soggetti Indagati/Condannati, altri elementi reputazionali negativi;
- presenza di notizie anagrafiche relative all'inoltro di SOS oppure a richieste di accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Ai fini della corretta attribuzione del profilo di rischio al cliente, i fattori sopra individuati sono rilevanti anche ove riferiti al titolare effettivo.

La Banca ritiene particolari tipologie di esecutori, quali il tutore, sempre rilevanti ai fini dell'adeguata verifica e della connessa valutazione del fattore di rischio relativo al cliente. Ciò in considerazione del fatto che gli stessi sostituiscono la propria volontà negoziale a quella del minore o dell'interdetto, del quale normalmente gestiscono gli interessi economici.

La Banca, ai fini della ponderazione del profilo di rischio del cliente, ritiene rilevanti le caratteristiche oggettive e soggettive del titolare effettivo e dell'esecutore ove risulti, a seguito di

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 28 di 49

riscontro nelle liste certificate, un Terrorista, una PEP o condannato per reati di riciclaggio o corruzione.

I fattori sopra descritti sono utilizzati sia ai fini della corretta profilatura del cliente, sia ai fini del monitoraggio della operatività dello stesso in sede di controllo costante del rapporto.

L'elaborazione del rischio avviene in modo automatico attraverso la procedura informatica di ausilio in uso che provvede ad includere ciascun cliente in una delle seguenti quattro classi di rischio:

- irrilevante
- basso
- medio
- alto.

La Società ha cura di:

- conoscere adeguatamente il funzionamento del sistema di ausilio in uso nonché i criteri che determinano l'attribuzione delle classi di rischio;
- verificare che le classi di rischio proposte dal sistema informatico siano coerenti con la conoscenza del cliente e le ulteriori informazioni disponibili, applicando, se del caso, classi più alte;
- circoscrivere l'abbassamento delle classi di rischio a casi eccezionali, adeguatamente motivati per iscritto;
- monitorare e aggiornare periodicamente i punteggi e le regole attribuite al sistema di profilatura del rischio, avendo anche a riferimento l'evoluzione del contesto normativo di riferimento, gli indicatori e gli schemi di anomalia forniti dall'Autorità di Vigilanza e le buone prassi di mercato.

In particolare, il profilo di rischio è assegnato o aggiornato in occasione:

- dell'apertura di un rapporto continuativo;
- dell'esecuzione di un'operazione che rilevi ai fini antiriciclaggio;
- dell'elaborazione mensile eseguita dal sistema di profilatura;
- di specifici eventi quali acquisizione della qualifica PEP, accertamenti penali/indagini finanziarie, variazioni di compagine societaria (es. partecipazioni di società fiduciarie e/o trust), cambiamento di attività (in settori a rischio), notizie di stampa rilevanti ai fini antiriciclaggio, invio di segnalazioni di operazioni sospette, cambio residenza verso Paesi terzi ad alto rischio.

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 29 di 49

-

9. Obblighi di adeguata verifica della clientela

L'adeguata verifica consiste nelle seguenti attività:

- identificazione del cliente e dell'esecutore esecutore;
- identificazione dell'eventuale titolare effettivo;
- verifica dell'identità del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo nonché, in presenza di un rischio elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, dell'operazione occasionale;
- esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

L'attività di adeguata verifica è svolta dalla Società almeno:

- quando instaura un rapporto continuativo e lungo tutta la durata del rapporto stesso;
- quando viene eseguita un'operazione occasionale che comporti: la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con più operazioni frazionate; o consista in un trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro;
- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile. La Società a tal fine si avvale anche degli indicatori di anomalia e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emessi dall'UIF;
- quando sorgano dubbi sulla completezza, attendibilità o veridicità delle informazioni o della documentazione acquisita.

La Banca, qualora non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, non instaura il rapporto continuativo ovvero non esegue l'operazione, nonché si astiene dal proseguire il rapporto, se l'impossibilità si verifica per un rapporto continuativo in essere, e valuta se inviare una segnalazione di operazione sospetta.

La Banca, ai fini del corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, ha definito dettagliate procedure sia operative che informatiche, puntualmente declinate nel Manuale Antiriciclaggio.

CiviBank adempie agli obblighi di adeguata verifica nei confronti dei nuovi clienti. In relazione ai clienti già acquisiti viene svolta nuovamente l'adeguata verifica. Qualora il cliente sia già stato identificato in relazione ad altro rapporto, sarà possibile non procedere all'identificazione purché le informazioni siano aggiornate e adeguate in relazione al profilo di rischio del cliente ed alla caratteristica del nuovo rapporto da avviare.

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 30 di 49

9.1 Identificazione del cliente e dell'esecutore

Se il cliente è una persona fisica, la Banca procede all'identificazione in presenza dello stesso, attraverso l'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente stesso, previa esibizione di un documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Lo stesso dicasi per i cointestatari e gli esecutori, compresi tra questi ultimi i tutori. Nel caso dell'esecutore la Banca acquisisce inoltre le informazioni relative alla sussistenza e all'ampiezza del potere di rappresentanza.

Se il cliente è diverso da una persona fisica, l'identificazione si effettua:

- nei confronti del cliente, attraverso l'acquisizione dei dati identificativi nonché di informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e attività svolta e, se esistenti, degli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore. Nel caso di enti non profit la Società acquisisce anche l'informazione circa la classe di beneficiari, mentre in caso di trust copia dell'ultima versione dell'atto istitutivo al fine di monitorare nel continuo le finalità perseguite, l'identità dei beneficiari e del trustee, la modalità di esecuzione del trust e ogni altra caratteristica utile;
- nei confronti dell'esecutore, in presenza dello stesso, nelle stesse modalità previste per il cliente persona fisica, acquisendo anche informazioni circa la sussistenza del potere di rappresentanza.

9.2 Identificazione del titolare effettivo

L'art. 1 comma 2 lett. pp), del Decreto antiriciclaggio definisce il titolare effettivo come *“la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.”*

Più precisamente, l'art. 20 del Decreto antiriciclaggio stabilisce dei criteri predeterminati per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche più, come clausola di salvaguardia, un'opzione residuale.

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche (definito nel seguito “titolare effettivo sub 2”) coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 31 di 49

titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- i fondatori, ove in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Qualora l'applicazione di tali criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Per le fondazioni, i trust e gli istituti giuridici affini, il titolare effettivo va individuato nei seguenti soggetti (tutti contemporaneamente):

- costituente o costituenti;
- fiduciario o fiduciari;
- guardiano o guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario;
- ove esistenti, dei beneficiari o classi di beneficiari e delle altre persone che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine; e
- qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti in trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

La Banca identifica il titolare effettivo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, contestualmente all'identificazione del cliente e sulla base dei dati identificativi da questo forniti.

All'atto dell'identificazione, la Società richiede al cliente diverso da persona fisica di fornire tutte le informazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo sub 2).

Il cliente va anche richiamato a dichiarare se il rapporto continuativo è aperto o l'operazione occasionale è effettuata per conto di un altro soggetto nonché a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione di questo soggetto e del suo eventuale titolare effettivo sub 2).

Fermo quanto sopra, le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo si presumono effettuate nell'interesse del cliente-persona fisica intestatario del rapporto o, nel caso di cliente diverso da persona fisica, del titolare effettivo sub 2) del rapporto, salva diversa indicazione del cliente. All'atto della costituzione del rapporto continuativo, la Banca assicura che il cliente si impegni a segnalare, nel corso del futuro svolgimento del rapporto, le eventuali operazioni di

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 32 di 49

importo pari o superiore a quelli indicati dall'art. 17, comma 1, lett. b), del Decreto antiriciclaggio effettuate per conto di terzi e a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo dell'operazione. Nell'ambito del controllo costante, sono valutati eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di soggetti diversi da quelli indicati.

Se, in relazione alle situazioni concrete, vi sono molteplici titolari effettivi, CiviBank adempie agli obblighi di identificazione in relazione a ciascuno di essi.

Le verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo sono conservate per consentire la comprensione del percorso conoscitivo effettuato, anche in occasione di controlli di vigilanza e verifiche ispettive. Inoltre, è necessario conservare la documentazione a giustificazione dell'eventuale utilizzo del criterio residuale di individuazione del titolare effettivo di cui all'art. 20, u.c., del Decreto antiriciclaggio.

9.3 Verifica dei dati

La Banca verifica la veridicità dei dati relativi al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo mediante riscontro con i documenti e le informazioni acquisite all'atto dell'identificazione e tramite fonti affidabili ed indipendenti.

Con riferimento alla titolarità effettiva del cliente diverso da una persona fisica, la Banca, al fine di individuare con ragionevole certezza il titolare effettivo e verificarne i dati, adotta misure proporzionate al rischio ed in particolare consulta basi dati certificate ove trattasi di clienti classificati ad alto o medio rischio di riciclaggio.

Qualora dagli accertamenti emergano dubbi, incertezze o incongruenze la Società effettua ogni ulteriore riscontro atto a verificare i documenti e le informazioni acquisite, ad esempio richiedendo ulteriori evidenze al cliente, anche per il tramite del soggetto terzo che ha eseguito gli obblighi di adeguata verifica, consultando basi dati certificate oppure consultando il sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità.

9.4 Scopo e la natura del rapporto e delle operazioni occasionale

La Banca valuta:

- le finalità relative all'accensione del rapporto continuativo o dell'esecuzione dell'operazione occasionale;
- le relazioni tra il cliente e l'esecutore;
- le relazioni tra il cliente e il titolare effettivo;
- l'attività lavorativa ed economica svolta e, in generale, le relazioni d'affari del cliente.

Le informazioni possono essere desunte dal rapporto oppure richieste al cliente. Ove vengano fornita dal cliente, la Banca, ove il cliente sia classificato ad alto rischio, verifica la compatibilità di tali dati con le informazioni acquisite autonomamente o desumibili dal rapporto.

La Società richiede altresì, sulla base di un approccio basato sul rischio, ulteriori informazioni utili alla corretta ricostruzione delle finalità del rapporto e del profilo oggettivo e soggettivo del cliente.

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 33 di 49

9.5 Controllo costante del rapporto

La Banca svolge un controllo costante nel corso del rapporto continuativo per mantenere aggiornato il profilo di rischio del cliente e individuare eventuali elementi di incongruenza o profili di anomalia.

Nell'ambito del controllo costante è prevista:

- la revisione mensile del profilo di rischio di tutti i clienti tramite procedure informatiche di ausilio;
- l'esame mensile della complessità operatività del cliente, avendo riguardo sia ai rapporti continuativi in essere, sia alle operazioni disposte, attraverso il sistema informatico in uso. La Banca esercita il proprio controllo costante lungo la durata del rapporto continuativo, provvedendo ad analizzare la movimentazione effettuata da ciascun singolo cliente, a fronte del quale, tramite opportuni parametri/indici, individua le potenziali operazioni sospette. In particolare, la Società adotta anche procedure volte alla rilevazione e valutazione di operazioni:
 - i. di importo più elevato rispetto a quello atteso sulla base della propria conoscenza del cliente e della natura e dello scopo del rapporto continuativo;
 - ii. anomale rispetto all'ordinaria operatività del cliente o all'operatività di clienti, prodotto o servizi analoghi;
- l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite in ragione del profilo di rischio attribuito alla clientela, anche avvalendosi di strumenti di segnalazione automatici. In particolare ogni 12 mesi per i profili di rischio alto nonché tempestivamente e comunque entro e non oltre 1 mese al verificarsi di un evento di rischio che porti il cliente ad acquisire un profilo di rischio alto qualora i dati e le informazioni siano stati aggiornati in un periodo antecedente ai 12 mesi.

Le risultanze del controllo costante possono portare all'aggiornamento di dati, informazioni e profili di rischio all'effettuazione dell'adeguata verifica rafforzata, all'individuazione di anomalie e incongruenze, alla segnalazione di operazioni sospette, al congelamento dei fondi, all'astensione dall'effettuare operazioni, alla chiusura del rapporto.

9.6 Operatività a distanza

Per operatività a distanza si intende quella complessivamente svolta senza la compresenza fisica del Cliente e del Personale della banca, ovvero attraverso i sistemi di comunicazione informatica tipici messi a disposizione (es. APP, sito internet, Mobile etc..) dalla banca stessa.

La Banca ha definito l'intensità e l'estensione dei presidi organizzativi e di controllo per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo alla luce delle caratteristiche dei prodotti offerti e dei segmenti di Clientela cui essi sono destinati.

I prodotti distribuiti a distanza dalla Banca sono i seguenti:

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 34 di 49

1. conto corrente “conto Green” riservato a clienti consumatori persone fisiche residenti in Italia non appartenenti alle categorie delle “persone politicamente esposte” e dei soggetti fiscali “*US person*” ai fini della normativa FATCA (sono ammessi conti cointestati fino a due cointestatari);
2. conti deposito riservato a clienti consumatori persone fisiche residenti in paesi dell’Unione Europea, non appartenenti alle categorie delle “persone politicamente esposte” e dei soggetti fiscali “*US person*” ai fini della normativa FATCA (non sono ammessi conti cointestati).

Per i due prodotti sono definiti distinti processi di “*onboarding*” e di adeguata verifica come di seguito descritto. Il presidio sull’operatività è concentrato presso la c.d. “filiale virtuale”, collocata organizzativamente nell’ufficio Banca Digitale appartenente alla Direzione Operations.

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 35 di 49

1) Conto Green

Per il prodotto “conto Green” è definito un processo di “onboarding” basato su un applicativo web articolato nelle seguenti fasi:

- a) acquisizione immagine dei documenti identificativi e dei dati anagrafici e personali del Cliente *cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita, sesso, nazione, codice fiscale italiano, cittadinanza; residenza anagrafica e fiscale (via/piazza e numero civico, località, nazione, residenza fiscale); estremi del documento di identità in corso di validità e scadenza; domicilio (ove diverso dall'indirizzo di residenza); professione e settore dell'attività economica svolta; reddito annuale; patrimonio complessivo, status di "persona politicamente esposta", status di "US person,*
- b) acquisizione video dell'utente e identificazione biometrica (c.d. *face matching*);
- c) richiesta del certificato di firma digitale qualificata e firma del contratto;
- d) validazione dell'identificazione e asserzione di identità (*liveness detection*) mediante controlli Detect/SCIPAFI.

I dati identificativi del cliente, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 1 del D.Lgs. 231/2007, vengono verificati nel corso del processo, all'esito del quale viene prodotto un certificato qualificato di firma digitale, rilasciato da una “Certification Authority” ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale (c.d. eIDAS), utilizzato per firmare il set contrattuale.

Per il perfezionamento da parte di CiviBank delle attività di adeguata verifica, sono previsti ulteriori controlli, finalizzati a verificare, tramite accesso a banche dati affidabili ed indipendenti:

- che il codice fiscale sia formalmente valido e che sia riconosciuto dal sito dell'Agenzia delle Entrate;
- che il documento di identità presentato non sia presente in banche dati (sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64 e successive disposizioni) in quanto rubato o afferente truffe;
- che i dati raccolti e confermati dalla Clientela non presentino incongruenze o anomalie (es. indirizzo sconosciuto, numerazione documento non congruente, etc...);
- che non sia presente in "liste " o “elenchi” (es. PEP, elenchi di soggetti/persone previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti adottati ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, per contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale, elenchi di soggetti/persona OFAC, etc...);
- che non abbia “pregiudizievoli” e/o “protesti”.

In caso di esito negativo di anche uno solo di tali controlli si procederà a declinare la richiesta del cliente.

Nei casi dubbi si provvederà ad effettuare riscontri ulteriori sui dati acquisiti, contattando il cliente ai recapiti forniti e procedendo poi, sentita la funzione Antiriciclaggio, ad accettare la richiesta o declinarla.

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 36 di 49

2) *conti deposito riservati a clienti consumatori persone fisiche residenti in paesi dell'Unione Europea.*

I conti in questione sono regolati dall'accordo con la società Raisin GMBH e Raisin Bank. L'operatività è attualmente limitata a Germania e Olanda, paesi per i quali CiviBank ha ricevuto l'autorizzazione ad operare in regime di Libera Prestazione di Servizi.

Il processo operativo dell'apertura è strutturato come segue.

Raisin Bank esegue l'attività di adeguata verifica (Know Your Customer) sul nuovo cliente in conformità alla normativa antiriciclaggio di riferimento in Germania, generando anche un report sull'esito dei controlli svolti (Individual Customer Due Diligence Report).

I clienti sono identificati da Raisin Bank attraverso una delle due procedure, riconosciute legalmente valide dalle autorità tedesche nel rispetto delle leggi sull'Antiriciclaggio ivi vigenti:

1. Procedura "Postident" svolta da Deutsche Post AG "Deutsche Post" (*per i soli clienti tedeschi*) oppure:
2. Identificazione a video svolta da IDnowGMBH ("IDnow").

Il cliente accede poi alla piattaforma on-line di Raisin GMBH, sceglie la proposta del momento collocata da Civibank, compila un form di richiesta (Opening) con i propri dati identificativi necessari all'apertura del conto deposito, accetta e sottoscrive i "Terms & Conditions" redatti in tedesco e olandese (lingua del paese di residenza del cliente) ed in inglese (testo di riferimento con validità legale).

Entro 2 giorni lavorativi Raisin rende disponibile a CiviBank in modalità elettronica:

- a. form di apertura (Opening) del deposito sottoscritta dal cliente;
- b. la fotocopia del documento identificativo del cliente;
- c. report Individual Customer Due Diligence Report prodotto da Raisin Bank;
- d. un documento attestante il suo indirizzo di residenza (*Proof of Address*, es. copia di una bolletta delle utenze o di un estratto del conto corrente di una Banca tedesca / olandese) nel caso in cui non sia già indicato nel documento d'identità;

CiviBank, sulla base della documentazione ricevuta ed avvalendosi della certificazione KYC rilasciata da Raisin Bank secondo quanto previsto dal successivo punto "12. Adeguata verifica tramite terzi", svolge l'ordinaria attività di censimento del cliente, effettua l'adeguata verifica con controllo lista World Check e, in caso di esito positivo, comunica a Raisin il codice IBAN attribuito al conto deposito vincolato.

Il cliente attiva il conto deposito vincolato CiviBank effettuando un bonifico dal proprio conto corrente di uguale intestazione intrattenuto presso Raisin Bank (il conto predefinito), il quale è l'unico conto corrente da e verso il quale sono ammessi i bonifici in arrivo e in uscita, sia di capitale che di interessi.

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 37 di 49

10. Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela

Nota: i criteri di individuazione dei casi cui applicare le modalità semplificate di adeguata verifica saranno definiti in funzione delle parametrizzazioni disponibili nell'applicativo GIANOS4D di prossima installazione.

Nel frattempo anche in presenza dei fattori di "basso rischio" di seguito elencati saranno applicate le modalità di adeguata verifica ordinaria.

Tenuto conto che i fattori di basso rischio possono essere riferiti a soggetti, prodotti, servizi, canali di distribuzione e aree geografiche, la Banca ottempera agli obblighi di adeguata verifica in maniera semplificata, riducendo l'estensione e la frequenza degli adempimenti in presenza di:

- prodotti e servizi con un rischio residuo pari a "non significativo" come risultante all'esito dell'esercizio di autovalutazione;
- clienti con un profilo di rischio pari a "irrilevante" o "basso";
- determinate categorie di clientela quali gli intermediari bancari e finanziari, italiani e comunitari e le pubbliche amministrazioni.

Le semplificazioni di processo utilizzate dalla Banca, in ogni caso, non impattano sulla qualità delle informazioni acquisite né sui controlli dell'operatività della clientela stessa, ma sono limitate alle seguenti agevolazioni operative:

- acquisire, prima dell'apertura del rapporto continuativo, il set minimo di dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo volto a consentire la verifica dell'abbinamento degli stessi rispetto alle liste di evidenza, interne ed esterne, e rinviare fino a un massimo di trenta giorni il completamento del set informativo nonché l'effettiva acquisizione della copia dei documenti;
- ridurre la documentazione da raccogliere. In particolare è possibile acquisire una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritti dal titolare effettivo sub 2) sotto la responsabilità del cliente, è possibile acquisire conferma dei dati identificativi della clientela pubblica amministrazione e intermediari bancari e finanziari sotto la responsabilità del cliente;
- ridurre la frequenza dell'aggiornamento dei dati raccolti per l'adeguata verifica prevedendola solo al ricorrere dell'apertura di un nuovo rapporto e/o all'innalzamento del profilo di rischio del cliente;
- ridurre la frequenza e la profondità delle analisi funzionali al monitoraggio del rapporto, prevedendo l'attivazione del controllo dell'operatività al di sopra di una determinata soglia, qualora vi sia coerenza rispetto allo scopo e natura del rapporto.

Le misure semplificate non si applicano in nessun caso qualora:

- sussistono o sopravvengono dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati identificativi e alle informazioni acquisite in sede di identificazione del cliente, dell'esecutore ovvero del titolare effettivo;
- il cliente, pur appartenendo alle categorie sopra indicate, appare esposto in maniera significativa ad altri fattori di rischio soggettivi o oggettivi;
- le attività di monitoraggio sulla complessiva operatività del cliente e le informazioni acquisite nel corso del rapporto inducono a escludere la presenza di un basso rischio o comunque rendono consigliabile, in un'ottica cautelativa, un monitoraggio più stringente dello stesso;
- sussiste in ogni caso il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 38 di 49

11. Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela

Le misure rafforzate di adeguata verifica vengono applicate in presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo determinato da specifiche previsioni normative o da autonoma identificazione da parte della procedura di ausilio in uso secondo i criteri sopra definiti al paragrafo 7.3.

Rientrano sempre nel novero dei clienti classificati ad alto rischio le seguenti tipologie di soggetti:

- terroristi. L'informazione è riscontrata attraverso il controllo automatico di liste esterne (*World Check*);
- Persone Politicamente Esposte compresi i familiari e le persone che con loro intrattengono stretti legami estendendo il medesimo profilo di rischio "alto" anche ai soggetti alla stessa collegati (anche persona non fisica), in particolare ai soggetti che risultano alla stessa collegata in qualità di cointestatari della medesima posizione familiare. L'informazione è riscontrata attraverso il controllo automatico di liste esterne (*World Check*). Le misure rafforzate di adeguata verifica si applicano comunque per l'apertura dei nuovi rapporti anche in caso di autodichiarazione del cliente, seppur non confermata da fonti certificate;
- titolari di cariche pubbliche e cariche ad alto rischio corruzione;
- soggetti oggetto di SOS compresi i familiari e le persone che con loro intrattengono stretti legami estendendo il medesimo profilo di rischio "alto" anche ai soggetti alla stessa collegati (anche in caso di persona non fisica), in particolare ai soggetti che risultano alla stessa collegata in qualità di cointestatari della medesima posizione familiare. L'informazione è riscontrata attraverso liste interne;
- soggetti sottoposti ad accertamenti per indagini penali da parte delle autorità giudiziaria. L'informazione è riscontrata anche attraverso liste interne;
- soggetti destinatari di condanne. L'informazione è riscontrata attraverso il controllo automatico di liste esterne (*World Check*);
- rapporti ed operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio;
- categorie merceologiche a rischio;
- rapporti continuativi instaurati in circostanze anomale (es. riluttanza a fornire le informazioni, informazioni erranee, ecc.).

La qualità di PEP e quella di titolare di cariche pubbliche ad alto rischio di corruzione potrebbero non rilevare se il soggetto PEP risulta esclusivamente quale titolare effettivo o esecutore di un rapporto continuativo aperto a nome di una pubblica amministrazione, nel qual caso agisce in veste di organo della Pubblica Amministrazione.

Rientrano altresì nel novero dei clienti ad alto rischio quei clienti che presentano una pluralità di fattori, che denotano una elevata esposizione a fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo con riferimento alla tipologia di cliente, esecutore e titolare effettivo, ai prodotti, servizi o canali di distribuzione e a fattori geografici.

Infine, per quanto riguarda i fattori elevati di rischio geografico rilevano i rapporti e le operazioni occasionali che coinvolgono:

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 39 di 49

- paesi terzi ad alto rischio;
- paesi ad elevato livello di corruzione;
- paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe;
- paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche;
- paesi carenti sotto il profilo della trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali.

L'attribuzione del profilo di rischio alto comporta che:

- le informazioni in possesso della Banca siano approfondite sia in termini qualitativi che quantitativi;
- le attività di monitoraggio su base continuativa vengano svolte con una frequenza più ravvicinata di quelle svolte nei confronti di clienti con profilo di rischio medio;
- segnatamente, nel caso di PEP, o di rapporto/operazione occasionale che coinvolge paesi terzi ad alto rischio, il rapporto continuativo può essere avviato o proseguito solo previa autorizzazione dell'Alto Dirigente all'uopo designato.

Le attività di adeguata verifica rafforzata in capo a CiviBank sono svolte con modalità operative che mirano ad acquisire una conoscenza il più approfondita del profilo soggettivo e oggettivo del cliente, tale ad escludere con ragionevole certezza il ricorrere di ipotesi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, o, in alternativa, a determinare la decisione di trasmettere una segnalazione di operazione sospetta all'UIF (per una più esaustiva individuazione dei processi operativi e dei connessi adempimenti in capo alle diverse strutture o funzioni aziendali in merito alle attività di Adeguata Verifica Rafforzata si fa rinvio al Manuale "Antiriciclaggio e Antiterrorismo").

Per i clienti a rischio di riciclaggio alto vengono valutate e verificate, anche in termini di coerenza rispetto al profilo soggettivo e oggettivo del cliente, le seguenti informazioni integrative (richieste al cliente o ricavate da fonte certificata/attendibile) ed effettuate almeno le seguenti verifiche aggiuntive:

- fatturato/situazione economica;
- origine del patrimonio e dei fondi utilizzati nel rapporto;
- informazioni su soggetti notoriamente legati al cliente;
- indici reputazionali negativi sono adeguatamente valutati, attentamente acquisiti e monitorati dalla Società attraverso la consultazione iniziale e costante delle liste fornite dagli information providers, ed i fattori di rischio geografici;
- società che hanno emesso azioni al portatore o partecipate da fiduciari;
- valutazioni comparative con l'operatività di soggetti con similari caratteristiche (professionali, di settore economico, di area geografica).

CiviBank si astiene dall'avviare/mantenere rapporti continuativi o eseguire operazioni di cui siano parte, direttamente o indirettamente, società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore con sede in paesi terzi ad alto rischio.

Sono inoltre oggetto di valutazione e approfondimenti specifici i rapporti con le seguenti tipologie di controparti:

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 40 di 49

- strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale (trust, società fiduciarie, fondazioni, ecc.). La Società valuta con attenzione tali forme giuridiche; analizza attentamente anche le catene partecipative e gli assetti proprietari eccessivamente complessi o ingiustificati in relazione alla attività del cliente; sono considerati con estrema attenzione tutti i fenomeni che possono rendere complessa la ricostruzione della titolarità effettiva del rapporto;
- società con assetto societario anomalo o eccessivamente complesso;
- società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciarie;
- tipo di attività economica caratterizzata dall'alto utilizzo di contante (es. compro-oro, cambiavalute, etc.);
- attività economica riconducibile a settori particolarmente esposti a corruzione (appalti pubblici, sanità, edilizia, commercio di armi, ecc.).

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 41 di 49

12. Adeguata verifica tramite terzi

Nel rispetto dei limiti di quanto previsto dalla Banca d'Italia nella Parte Quinta delle Disposizioni in materia di adeguata verifica la Banca può demandare l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela a soggetti terzi, ferma la loro piena responsabilità per l'osservanza di detti obblighi.

Nel novero dei soggetti terzi occorre distinguere:

- i) soggetti terzi che possono effettuare tutte le fasi dell'adeguata verifica, ad eccezione del controllo costante dell'operatività;
- ii) soggetti terzi che possono solo effettuare l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, inclusa l'acquisizione dei documenti di identità.

Le previsioni di seguito riportate non si applicano ai soggetti stabilmente incardinati nell'organizzazione della Banca alle quali potrebbe essere esternalizzato l'adempimento degli obblighi di adeguata, ferma la piena responsabilità della Società.

Per soggetti terzi di cui al sub i), ovvero soggetti terzi cui delegare tutte le fasi dell'adeguata verifica, devono intendersi gli intermediari bancari e finanziari italiani, comunitari e terzi che applicano misure di prevenzione equivalenti a quelle comunitarie.

In caso di utilizzo dei soggetti di cui al sub i) gli obblighi di adeguata verifica si considerano assolti attraverso un'idonea attestazione rilasciata dal terzo che abbia provveduto ad adempierli direttamente in relazione alla costituzione di un rapporto continuativo ovvero all'esecuzione di un'operazione occasionale. L'attestazione è sottoscritta dal personale autorizzato e trasmessa dal terzo attestante alla Banca.

L'attestazione conferma espressamente il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dell'attestante. In particolare essa deve contenere:

- i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di identificazione;
- l'indicazione delle tipologie delle fonti utilizzate per l'accertamento e per la verifica dell'identità;
- le informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto da aprire e dell'operazione occasionale da eseguire ai fini dell'adempimento del relativo obbligo.

A corredo dell'attestazione i soggetti terzi di cui al sub i) devono trasmettere tempestivamente copia dei documenti e delle informazioni acquisiti in caso di specifica richiesta da parte della Banca.

Laddove gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai soggetti terzi non siano aggiornati, idonei o insufficienti per l'assolvimento degli obblighi previsti, CiviBank provvede informare il terzo attestante e procede, anche in via diretta, alle necessarie rettifiche o integrazioni fatto salvo il cui si astenga dall'instaurare il rapporto continuativo o dall'eseguire l'operazione, valutando se effettuare una SOS alla UIF.

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 42 di 49

Per completezza, Civibank può standardizzare il processo di acquisizione delle informazioni predisponendo una specifica modulistica per il rilascio delle attestazioni rilasciate dai soggetti terzi di cui al sub i).

La Banca per l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, inclusa l'acquisizione dei documenti di identità, può avvalersi dei soggetti terzi di cui al sub ii), ovverosia gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi e gli intermediari del credito che, in virtù di apposita convenzione, operano in nome e per conto di CiviBank.

In questi casi la Banca assicura che la rete distributiva di cui si avvale trasmetta in ogni caso i dati e le informazioni acquisiti affinché possa completare la procedura di adeguata verifica mediante:

- la definizione delle fasi dell'adeguata verifica individuando i dati e le informazioni che è necessario siano trasmesse dai terzi e le modalità e la tempistica della trasmissione;
- la predisposizione di strumenti, in formato cartaceo o elettronico, per lo scambio tempestivo dei flussi informativi;
- la verifica della veridicità dei documenti ricevuti e la correttezza e attendibilità delle informazioni detenute;
- l'acquisizione, ove necessario, di informazioni supplementari, dai terzi, dal cliente ovvero da altre fonti.

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 43 di 49

13. Misure di prevenzione del finanziamento del terrorismo

Al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi e dei divieti previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo, la Banca:

- effettua il riscontro di abbinamenti con le liste antiterrorismo in WorldCheck;
- si rifiuta di compiere operazioni che coinvolgano a qualunque titolo soggetti inseriti nelle liste di cui al punto precedente;
- applica le restrizioni previste sui rapporti di tutti i clienti per i quali sia accertata la corrispondenza con le liste di cui al primo punto elenco;
- comunica alla UIF le misure applicate ai sensi del D.Lgs. n. 109/2007, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, delle decisioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea e dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche.

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 44 di 49

14. Adempimento degli obblighi di conservazione dei dati e segnalazione statistiche antiriciclaggio

Al fine di adempiere agli obblighi di conservazione dei dati relativi ai rapporti continuativi ed alle operazioni effettuate, la Banca si avvale di appositi sistemi di conservazione dove sono registrati i rapporti continuativi intrattenuti dai Clienti, i legami e le operazioni sopra soglia di rilevanza in conformità con i criteri e le direttive contenute nel Provvedimento Banca d'Italia "DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO" emanato il 24 marzo 2020.

Ai fini della corretta tenuta del sistema, la Banca si avvale, in virtù di apposito accordo di esternalizzazione, dell'outsourcer CSE S.p.A.

I dati aggregati registrati sono trasmessi mensilmente alla UIF, che li analizza al fine di individuare eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi di conservazione, la Banca conserva:

- la copia o i riferimenti dei documenti richiesti ai fini dell'adeguata verifica, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo;
- le scritture e le registrazioni delle operazioni e dei rapporti continuativi, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo.

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 45 di 49

15. Adempimento degli obblighi di comunicazioni oggettive

La Banca, conformemente alle indicazioni pervenute con le *“Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive”* licenziate dall’UIF il 28 marzo 2019, assolve agli obblighi di comunicazione relativi alle operazioni in contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguite nel corso del mese solare dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.

La corretta trasmissione della Comunicazione all’Autorità di Vigilanza da parte della Banca è assicurata attraverso:

- apposito contratto con specifico fornitore informatico che ha messo a disposizione della Banca una specifica procedura;
- controllo costante della correttezza, completezza e tempestività del flusso prodotto, mediante diagnostico dedicato dell’Organo di Vigilanza;
- verifiche sulla correttezza del flusso inoltrato all’UIF.

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 46 di 49

16. Segnalazione delle operazioni sospette

CiviBank adempie costantemente ai propri obblighi di collaborazione attiva sia trasmettendo le segnalazioni di operazioni sospette rilevate sia prestando una leale collaborazione a tutte le richieste delle Autorità.

La Banca si è dotata di adeguate procedure organizzative, normative ed informatiche specificatamente volte a garantire la celerità nell'esame delle segnalazioni pervenute al Responsabile SOS unitamente alla possibilità di approfondimento delle stesse tramite ricorso a tutte le fonti informative presenti nella Società.

Le procedure per la segnalazione di operazioni sospette sono rese note a tutte il personale dipendente e collaboratore, unitamente ai mezzi posti a disposizione per l'inoltro della segnalazione al Responsabile SOS.

Tali misure sono predisposte nel rispetto della massima riservatezza dell'identità del soggetto segnalante, il cui nominativo e le cui deduzioni sono conservate, a cura della Funzione antiriciclaggio o di Servizi/Funzioni dallo stesso delegati, in appositi archivi ad accesso riservato, secondo le misure previste dalla normativa in materia di Privacy (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*). Le procedure informatiche di supporto all'individuazione delle operazioni sospette assicurano tale riservatezza attraverso differenti livelli di accesso, garantendo al Responsabile SOS ed alle risorse e funzioni da questo individuate la possibilità di trarre evidenze integrate e complete di quanto necessario all'inoltro della segnalazione all'UIF.

Le altre strutture della Banca forniscono, anche di propria iniziativa, al Responsabile SOS ed alle strutture/funzioni che lo coadiuvano, ogni elemento utile per l'assolvimento dei compiti, tra i quali le richieste da parte dell'Autorità Giudiziaria di accertamenti a carico di clientela di CiviBank.

Il processo per le segnalazioni di operazioni sospette è analiticamente descritto nel Manuale "Segnalazione delle operazioni sospette" ed è integralmente tracciabile e ricostruibile.

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 47 di 49

17. Formazione del personale

La Banca organizza con continuità e sistematicità programmi interni di formazione del personale e dei collaboratori in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo.

I piani formativi comprendono attività finalizzate alla corretta applicazione degli adempimenti normativi ed al riconoscimento di attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

Sono organizzati almeno in due livelli: generale e specialistico, costantemente aggiornati, ed erogati a cadenze regolari in relazione alle necessità costantemente rilevate dalla Direzione Risorse Umane e dalla Funzione antiriciclaggio.

In particolare, per il personale a più diretto contatto con la clientela e per quello addetto alla Funzione antiriciclaggio, i programmi di addestramento e formazione assicurano una specifica preparazione ed un costante aggiornamento sull'evoluzione dei rischi di riciclaggio e sugli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali. Agli addetti della Funzione antiriciclaggio e al suo Responsabile è richiesto un continuo aggiornamento sull'evoluzione dei rischi di riciclaggio e sugli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.

Con cadenza almeno annuale la Funzione antiriciclaggio, in collaborazione con la Direzione Risorse Umane, sottopone all'approvazione del Direttore generale il piano formativo nonché una relazione annuale in ordine all'attività di addestramento e formazione in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 48 di 49

18. Flussi informativi

La Banca adotta procedure che assicurano adeguati flussi informativi tra gli Organi aziendali e le altre strutture deputate a mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Di seguito sono individuati i soggetti tenuti ad inviare, su base regolare, i flussi informativi ed è illustrato il contenuto minimo nonché la tempistica dei principali flussi.

Flussi del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione della Banca approva almeno annualmente, o comunque ad evento, il documento di *policy* antiriciclaggio.

Ulteriore prerogativa del Consiglio di amministrazione consiste nella comunicazione di nomina/revoca del Responsabile antiriciclaggio o del Responsabile SOS al Direttore generale.

Flussi del Direttore generale

Il Direttore generale con il supporto della Funzione antiriciclaggio propone almeno annualmente, o comunque ad evento, al Consiglio di amministrazione il documento di *policy* per le opportune valutazioni e relativa approvazione.

Il Direttore generale propone, inoltre, al Consiglio di amministrazione la nomina o la revoca del Responsabile antiriciclaggio o del Responsabile SOS al Direttore generale nei casi in cui si rendano necessarie.

Flussi del Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, ad evento ovvero in caso di variazioni organizzative significative, fornisce al Consiglio di amministrazione un parere sull'architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il Collegio sindacale in caso di nuova nomina o revoca del Responsabile antiriciclaggio o del Responsabile SOS esprime il proprio parere sulla persona individuata in favore del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio sindacale informa senza ritardo Banca d'Italia in caso di violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge e delle relative disposizioni di attuazione.

Flussi della Funzione antiriciclaggio

La Funzione antiriciclaggio rendiconta almeno annualmente, o ad evento in caso di modifiche organizzative o normative sostanziali, al Consiglio di amministrazione, al Direttore generale, al Collegio sindacale e alla Funzione internal audit delle attività svolte nel corso dell'esercizio precedente in termini di: relazione annuale della funzione; esiti dell'esercizio di autovalutazione; piano delle attività e delle verifiche effettuate e calendarizzate.

	Policy Antiriciclaggio		VERSIONE 006
		DATA APPROVAZIONE 06/2021	Pag. 49 di 49

Tale rendicontazione deve essere approvata dal Consiglio di amministrazione e trasmessa alla Banca d'Italia entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento da parte della stessa Funzione antiriciclaggio.

In caso di modifica della normativa interna in materia di antiriciclaggio e di antiterrorismo la Funzione antiriciclaggio trasmette al Direttore generale le modifiche/integrazioni suggerite al fine di implementarne una versione aggiornata. Tali modifiche sono successivamente diffuse nell'ambito della Società oltre che per presa visione al Consiglio di amministrazione anche a tutto il personale dello stesso.

Laddove riscontrate potenziali violazioni dell'articolato antiriciclaggio a qualsiasi livello, la Funzione antiriciclaggio informa tempestivamente gli Organi aziendali e le Funzioni di controllo individuando le iniziative correttive a mitigare il rischio potenziale cui la Banca è esposta.

Flussi del Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette

Il Responsabile delle SOS redige almeno annualmente una informativa destinata agli Organi aziendali e alle altre Funzioni di controllo contenente una relazione sintetica delle SOS effettuate nonché degli eventuali contatti rilevanti con le Autorità.

Se coincidente con il Responsabile della Funzione antiriciclaggio, il Responsabile delle SOS sostanzia tale informativa nell'ambito della relazione annuale della Funzione antiriciclaggio in favore degli Organi aziendali.

Flussi della Funzione Auditing

La Funzione Auditing rendiconta almeno annualmente, o ad evento in caso di modifiche organizzative o normative sostanziali, al Consiglio di amministrazione, al Direttore generale, al Collegio sindacale e alla Funzione antiriciclaggio delle attività svolte nel corso dell'esercizio precedente in termini di: relazione annuale della funzione; piano delle attività e delle verifiche effettuate e in corso.

Laddove riscontrate potenziali violazioni dell'articolato antiriciclaggio a qualsiasi livello, la Funzione internal audit informa tempestivamente gli Organi aziendali e le altre Funzioni di controllo individuando le iniziative correttive a mitigare il rischio potenziale cui la Banca è esposta.

Tutti gli Organi aziendali, le Funzioni di controllo e le altre strutture della Banca

Gli Organi aziendali, le Funzioni di controllo diverse dall'Antiriciclaggio e le altre strutture della Banca informano tempestivamente la Funzione antiriciclaggio in caso di operazioni anomale potenzialmente sospette così come delle eventuali anomalie operative che possono incidere sul rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui la Banca è esposta.